

CONTRATTO DI SERVIZIO PER PROGETTO “PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO PORTUALE” ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE nella Residenza Comunale,

TRA

Comune di Isola del Giglio con sede in Via Vittorio Emanuele n° 2 – Giglio Castello, C.F. 82002270534 P. IVA 00090220534, in persona del Responsabile del Comando di Polizia Municipale, Cap. GALLI Roberto, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art.107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., che in seguito per brevità sarà denominato “Comune”;

E

Società Strumentale in house Net-Spring S.r.l. con sede legale in Via Latina n. 5 a Grosseto (GR), C.F./P.I.: 01206200535, in persona dell'Amministratore Unico Carlo Ricci, domiciliato per la qualifica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Grosseto, che in seguito per brevità sarà denominata “Azienda”;

PREMESSO CHE

- con Deliberazioni di C.C. n. n. 23 del 27.11.2008 e n. 25 del 31.03.2017 si procedeva ad approvare lo Statuto e si autorizzava l'acquisto dalla Provincia di Grosseto di una partecipazione della Net-Spring S.r.l. con sede in Grosseto, Via Latina n. 5 (P.I./C.F.: 01206200535), che svolge, mediante incarichi assegnati con distinti atti amministrativi, il ruolo di assistenza, consulenza e manutenzione dei sistemi informatici per conto della Provincia di Grosseto e dei Soci; con determina dirigenziale n. 188 del 10/09/2019 si è proceduto ad affidare la realizzazione del “**Progetto di videosorveglianza in ambito portuale**” alla Società strumentale "in house" NetSpring srl
- per l'anno 2019, per un importo totale di € 32.000,00 (esente I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 alla luce della Risoluzione N. 118/E del 31 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate) sul Cap. 16020 - impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana in ambito portuale”, a totale copertura da parte dell'Autorità Portuale Regionale di Viareggio – Marina di Campo – Porto S. Stefano – Isola del Giglio, come da nota prot. 2706 del 01/07/2019, Cap. in Entrata 10001.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Comando di Polizia Municipale di Isola del Giglio intende provvedere all'individuazione di un soggetto idoneo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'attuazione del “**Progetto di videosorveglianza – centri abitati del territorio comunale**” approvato come da Decreto del Ministero dell'Interno del 12/11/2018, per il quale il Comune di Isola del Giglio è stato inserito nella graduatoria definitiva per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 5, c.2-ter D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 Aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) collocandosi al 51° posto così da accedere al relativo finanziamento per la realizzazione dello stesso, e avrà durata 12 (DODICI) mesi, nel 2019, come da Cronoprogramma allegato al presente atto, periodo minimo contrattuale per garantirne la corretta attuazione.

Oggetto del presente contratto è l'attuazione del “**Progetto di videosorveglianza in ambito portuale**” che intende installare un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, monitorando aree sensibili del centro abitato di Giglio Porto con particolare riguardo agli accessi nell'area portuale e dello specchio acqueo, fornendo un supporto tecnologico alle operazioni delle forze dell'ordine.

Attraverso il sistema di videosorveglianza si intende fornire un supporto ad alto contenuto tecnologico per le operazioni di controllo del territorio.

Con l'intervento in progetto saranno installate telecamere in parte collegate con infrastrutture di rete wired e, in parte, attraverso una infrastruttura di rete wireless HiperLAN per collegarsi alla rete Comunale.

La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:

- prevenire illeciti di natura penale ed amministrativa attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- favorire la repressione degli stessi illeciti qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, oppure risalire agli autori attraverso il controllo delle vie di accesso o di fuga ai centri abitati, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- avere un alert in tempo reale circa la presenza sulla rete stradale dell'isola di veicoli non in regola con gli obblighi legati ad assicurazione e revisione dei mezzi;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Il progetto sarà realizzato attraverso uno sviluppo scalare sulla base delle necessità che emergeranno nel corso del tempo.

Il sistema contribuirà a fornire, tramite le registrazioni, un utile strumento alle indagini per determinarne la dinamica.

L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

I centri di controllo, associati ai diversi utenti dovranno essere dotati di diverse funzionalità e di diversi diritti di accesso ai dati, sia a causa di diverse priorità legate alla funzione dell'utente, sia per i diversi vincoli legati al tipo di collegamenti e alla potenza di calcolo disponibile.

ART. 3 ATTIVITÀ E INTERVENTI A CORREDO

I materiali necessari all'espletamento delle attività di cui alla presente, saranno tutti messi a disposizione da parte dell'impresa, sia per quanto riguarda il materiale o il software di diagnostica, sia per quanto riguarda la componentistica.

L'aggiudicatario, accettando la presente convenzione, dichiara di essere dotato di una struttura organizzativa e logistica sufficiente a far fronte a quanto richiesto.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri ed obblighi connessi all'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per poter svolgere i lavori di manutenzione descritti nella presente Convenzione e delle relative specifiche disposizioni in esse contenute.

ART. 4 – DURATA, AMMONTARE E CRITERIO AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il valore complessivo del SERVIZIO oggetto del presente affidamento è stimato, in base alla somma stanziata sull'apposito capitolo del Bilancio, in € 32.000,00 (esente I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 alla luce della Risoluzione N. 118/E del 31 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

La durata di tale contratto è di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data della firma del presente contratto, comunque fino alla concorrenza dell'intero stimato.

L'aggiudicazione mediante affidamento diretto da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 "contratti sottosoglia", e del combinato disposto dall'art. 36, c. 2, lett. a), come rinnovellato dal correttivo dei contratti pubblici D.Lgs. n. 56/2017, nonché in applicazione delle deroghe previste nell'art. 7 comma 4 lett. c) e d) del Regolamento per gli appalti di importo inferiore a €. 40.000,00, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 19/05/2017.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per assicurare il servizio del presente atto, inclusi: eventuali spese di viaggio e vitto per qualsiasi figura, professionale e non, necessaria per la buona riuscita del servizio richiesto. L'Amministrazione Comunale si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio antecedente o susseguente e necessario per la completa realizzazione.

Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione di quanto richiesto dal Committente, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

L'Azienda organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e organizzazione tecnica.

All'inizio del servizio l'Azienda affidataria si obbliga a fornire generalità e recapiti di un referente a cui il Comando di P.M. può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.

Tutto nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza sul Territorio Comunale che verrà redatto, approvato ed adottato al termine dell'installazione del Sistema di Videosorveglianza.

ART. 6 – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E RISCHI DI INTERFERENZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni,

nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La Ditta deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio personale dipendente. Il personale addetto, di qualsiasi grado e forma di rapporto, è accuratamente addestrato ed istruito al servizio, munito di tessera di riconoscimento (ove obbligatorio convalidata dagli Enti all'uopo preposti) e, qualora previsto dall'organizzazione interna, di uniforme aziendale.

Per quanto concerne i rischi da interferenza, il comma 3-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 esclude dall'obbligo di redigere il DUVRI "le mere forniture di materiali o attrezzature" quale si configura il servizio nella parte che prevede la consegna e il ritiro quotidiano della corrispondenza.

La Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 –MODALITÀ PAGAMENTO

L'Ente si impegna a corrispondere al soggetto Affidatario l'importo per il quale verrà aggiudicato il servizio una volta eseguito il servizio di cui trattasi, fino alla concorrenza dell'intero stimato.

Il soggetto Affidatario del servizio emetterà fattura o altro documento fiscalmente valido intestato a "Comune di Isola del Giglio".

Le fatture emesse saranno liquidate previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio.

Il soggetto Affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI

L'azienda dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del progetto:

Uguaglianza: implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso da parte di tutti gli utenti.

Efficacia: è definita in termini di soddisfazione dei volumi della fruizione di quanto stabilito nel progetto in 2 relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

Efficienza: determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione, riferendosi alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione.

Trasparenza: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione, dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni. L'Azienda dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con l'Azienda nell'erogazione.

ART. 9 – RAPPORTI CON I TERZI

L'Azienda non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.

La cessione è motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per il Comune per l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Azienda potrà affidare in appalto alcune attività inerenti lo svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra l'Azienda e i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 10 – OBBLIGHI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si deve attenere a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di conto corrente/postale dedicato alla commessa pubblica assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti anche ai sensi dell'art.8 L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 –COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia di eventuali danni verso terzi durante gli interventi di manutenzione, la ditta si obbliga a mantenere indenne il Comune tramite la stipula di una assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti ed indiretti alle cose e alle persone, nel luogo durante

l'esecuzione delle stesse determinati da qualunque causa, inviandone copia tramite pec al Comando di Polizia Municipale (pec: poliziamunicipalegiglio@pcert.it)

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

Il Comune potrà effettuare in qualunque momento verifiche, controlli, ispezioni che ritenga opportune e/o necessarie, senza alcun preavviso, e senza recare pregiudizio allo svolgimento del progetto.

Il Comune si riserva di poter espletare, in contraddittorio, verifiche e/o accertamenti relativamente allo svolgimento di quanto affidato.

Nel caso in cui dall'accertamento emergano inadempienze totali o parziali imputabili alla gestione, o il mancato rispetto di parte o di tutto quanto previsto nel presente contratto di servizi, oppure il verificarsi di una gestione non corrispondenti qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia, l'Azienda dovrà rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Art 13 – RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Azienda aggiudicataria, in seguito alla stipula della convenzione, diverrà l'unico interlocutore in merito a ogni questione attinente il servizio in oggetto, cui il comando stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

ART. 14 – PENALI

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella realizzazione degli apparati indicati dalla presente Convenzione obbliga la ditta affidataria che vi ha dato causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del valore di aggiudicazione.

Art. 15 – VERIFICA DELLE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

L'Amministrazione procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria, e procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Azienda appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

ART. 16 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL CORPO DI P.M.

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti del Comando di P.M. del Comune di Isola del Giglio e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY – NUOVO REGOLAMENTO GDPR 2016/679

Titolare del trattamento dati personali forniti dal partecipante è il Comando di Polizia Municipale del Comune di Isola del Giglio. Ai sensi del nuovo Regolamento GDPR 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica per le finalità inerenti la gestione della presente procedura, il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena esclusione dalla stessa.

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, la loro non divulgazione e la non utilizzazione a qualsiasi titolo.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, è competente il Foro di Grosseto. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il soggetto affidatario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Per il Comune di Isola del Giglio

Il Responsabile del Comando di Polizia Municipale

Cap. Galli Roberto

Legale Rappresentante Società Strumentale in House NetSpring S.r.l.

Amministratore Unico Carlo Ricci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.